

## *Regolamento per il funzionamento e l'utilizzo della Centrale Unica di Committenza dell'Unione della Valconca*

### **Indice**

#### **PRINCIPI FONDAMENTALI ED ELEMENTI COSTITUTIVI**

**Art. 1 – Oggetto e sede**

**Art. 2 – Enti aderenti**

**Art. 3 – Organi e competenze**

**Art. 4 – Personale**

**Art. 5 – Spese di funzionamento e contenzioso**

**Art. 6 – Responsabilità e competenze per le procedure di gara**

**Art. 7 – Attivazione della procedura**

**Art. 8 - Attivazione della procedura e contenuto delle determina di attivazione della CUC nell'ipotesi di una gara congiunta.**

**Art. 9 – Parametri per l'individuazione di regole di competenza e trasparenza per la scelta dei commissari di gara per le procedure della CUC che utilizzino il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e principi per l'eventuale compenso dei commissari.**

**Art. 10 – Principio di rotazione in merito ai diversi Comuni/Enti committenti**

#### **PRINCIPI FONDAMENTALI ED ELEMENTI COSTITUTIVI**

##### **Art. 1 - Oggetto e sede**

Il presente regolamento disciplina:

il funzionamento della Centrale Unica di Committenza, costituita originariamente ai sensi dell'art. 33 comma 3 bis del D. lgs. 163/06, normativa modificata dal nuovo codice dei contratti, D.Lgs.50/2016. Gli obblighi di cui alla gestione delle procedure di gara tramite centrale unica di committenza sono stati traslati nell'art.37 del D.Lgs.50/16.

Tale obbligo , con il c.d. decreto sblocca cantieri, dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019, è sospeso fino al 31 dicembre 2020, ma essendovi facoltà di procedere tramite Centrale Unica di Committenza, si procede in tal senso.

La CUC Valconca è operativa ed è competente per qualunque tipo di lavoro, servizio, fornitura, concessione, sotto e sopra soglia comunitaria, richiesta dai Comuni/Enti committenti ed opera, ai sensi dell'art.58 del D.Lgs. 50/2016, per mezzo di procedure di gara telematiche.

Nel dettaglio, la CUC Valconca opera per le procedure del valore superiore ad euro 40.000,00 per i servizi e le forniture e superperiodi ad euro 150.000,00 per i lavori.

Fino al 31/7/2021, i Comuni possono agire al di fuori della CUC con affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35.

I Comuni possono inoltre continuare ad acquisire autonomamente, al di fuori della stazione unica dell'Unione, beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

Solo ulteriori eventuali accordi specifici e condivisi potranno quindi impegnare l'Unione nello svolgere acquisti oggi ancora possibili per gli Enti Aderenti.

E' inoltre onere del Rup dell'Ente committente verificare l'eventuale obbligo di utilizzo delle convenzioni di cui all'art. 26 della Legge 448/1999, così come precisato all'art.1 comma 449 della Legge 296/06.

Nell'ipotesi che sia presente una convenzione Consip attiva ma non obbligatoria, il ricorso alla CUC potrà essere disposto previa attestazione del responsabile del procedimento dell'Ente aderente che certifichi che il valore dei beni e/o servizi di cui si richiede la procedura di acquisto, risulti inferiore a quella della convenzione.

In merito agli acquisti di beni o servizi di cui al dPCM 24/12/2015, ogni Ente agisce autonomamente al di fuori della CUC, così come precisato dalle "FAQ relative al nuovo sistema di rilascio CIG per soggetti aggregatori " dell'ANAC, punto 11).

La centrale unica di committenza è operativa presso l'Unione dei Comuni della Valconca.

## **Art. 2 - Enti aderenti**

Possono aderire alla Centrale Unica di Committenza, stipulando all'uopo apposita convenzione, i Comuni facenti parte dell'Unione della Valconca o, su espressa accettazione da parte dell'Unione, anche Comuni o Enti o società non appartenenti ai quali si applica, in ogni caso, il presente regolamento per quanto non espressamente proprio e specifico dei rapporti tra CUC e Comuni dell'Unione Valconca.

La convenzione prevede, da parte degli Enti appartenenti all'Unione, la piena accettazione del presente Provvedimento che si applica, per le parti non espressamente riguardanti i rapporti tra l'Unione e i Comuni dell'Unione, a qualunque Ente aderente.

## **Art. 3 - Organi e competenze**

La CUC opera per ogni singolo Comune o in modalità aggregata per più Enti.

Il conferimento della funzione CUC all'Unione dei Comuni della Valconca, non comporta il trasferimento della titolarità delle competenze, pertanto sono gli Enti Aderenti che provvedono al finanziamento delle attività.

Non potranno conseguentemente essere garantiti servizi per i quali non sia prevista l'opportuna e obbligatoria copertura finanziaria.

In ogni caso, come dettagliato al seguente art.6:

a) spettano all'organo gestionale dell'Unione/Centrale Unica di Committenza nel rispetto di quanto stabilito dall'Ente, come meglio dettagliato al successivo art. 6:

- le competenze relative alla gara, dalla determinazione a contrarre alla fase di efficacia dell'aggiudicazione;
- b) spettano agli organi dell'Ente aderente gli atti, di natura politica e gestionale, che precedono la gara, in particolare:
- l'approvazione del progetto contenente gli indirizzi sui criteri di aggiudicazione da adottare e gli impegni/prenotazioni di spesa delle somme necessarie, nonché, al termine della gara stessa, la stipulazione del contratto e la sua esecuzione, comprese le opportune modifiche delle registrazioni di spesa o l'accertamento delle entrate.

#### **Art. 4 - Personale**

Il servizio ha come responsabile il Responsabile d'area dell'Unione competente a gestirlo e può comporsi, oltre che del personale dell'Unione, anche del personale dei Comuni aderenti.

Il personale dei Comuni aderenti potrà essere distaccato funzionalmente all'Unione-Centrale Unica di Committenza a seconda anche delle esigenze di volta in volta rappresentate dal Responsabile del Servizio dell'Unione.

L'Unione, in tal caso, gestirà il rapporto funzionale di tale personale restando, il rapporto organico, in capo all'Ente di appartenenza.

#### **Art. 5 - Spese di funzionamento e contenzioso**

Gli oneri economici di qualunque genere, comprese le spese di gara ANAC, le spese di pubblicazione dei bandi e avvisi di gara, per le Commissioni di gara, per la Direzione Lavori, le spese eventuali riferite a contenzioso, sono a carico degli enti aderenti.

Le somme vanno impegnate prima della predisposizione della procedura di gara ai sensi di quanto precisato al successivo art.7, lett. n).

L'Ente committente è infatti tenuto, oltre alle spese ANAC, a liquidare a favore dell'Unione della Valconca i costi per l'utilizzo della CUC e per gli incentivi di legge, di cui alla delibera di Giunta nr.34 del 4/8/16 od eventuali successive delibere che sostituiscano, modifichino e/o integrino le cifre individuate con il provvedimento nr. 34.

Il costo di cui alla delibera di Giunta nr. 34 del 4/8/2016 (e secondo le modalità ivi indicate) od eventuali successive delibere che sostituiscano, modifichino e/o integrino le cifre individuate con il provvedimento nr. 34 copre:

- le spese di pubblicazione dei bandi e avvisi di gara sui quotidiani;
- le spese per le Commissioni di gara, salvo quanto previsto al successivo art. 9, par. "Compensi dei commissari esterni, individuazione dei parametri per la relativa individuazione", lett. b);
- le spese per incentivi per i dipendenti/collaboratori/referenti CUC.

Il costo di cui alla delibera di Giunta nr. 34 del 4/8/2016 (e secondo le modalità ivi indicate) od eventuali successive delibere che sostituiscano, modifichino e/o integrino le cifre individuate con il provvedimento nr. 34 non copre:

- spese di gara ANAC;
- pubblicazione del bando alla G.U. italiana;
- pubblicazione aggiudicazione G.U. italiana.

Una volta che l'Ente committente riceve la determina di aggiudicazione e la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione, provvede, entro 15 giorni, a liquidare i costi previsti comunicando alla CUC il numero di mandato dell'avvenuta liquidazione.

Le attività relative alla gestione dei ricorsi e del conseguente contenzioso connessi all'espletamento dei procedimenti di affidamento sono di competenza della CUC solo per questioni relative alla gara, invece per la gestione degli eventuali contenziosi in merito all'esecuzione del contratto o alle fasi propedeutiche alla gara di competenza dell'Ente committente, considerando le competenze degli Enti committenti così come precisate al successivo art.7, (ad esempio il progetto posto a base di gara), la competenza è dell'Ente aderente che la esercita per mezzo del proprio RUP e ciò anche ai sensi dei principi posti dall'art. 37 comma 11 del D.Lgs.50/16 che recita che "...Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto".

Ai sensi dell'art. 41 comma 2 bis del D.Lgs. 50/16, è fatto divieto di porre a carico dei concorrenti, nonché dell'aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme di cui all'articolo 58.

#### **Art. 6 - Responsabilità e competenze per le procedure di gara**

La responsabilità generale delle procedure connesse all'attività negoziale, affidata storicamente ai dirigenti/responsabili degli Enti aderenti rispettivamente competenti per le varie prestazioni sulla base delle disposizioni organizzative dell'Ente, subisce deroghe a seguito del conferimento della funzione CUC all'Unione della Valconca e, in ogni caso, a seguito della richiesta di attivazione della CUC. In tal senso, la responsabilità del procedimento di gara spetta all'organo gestionale della CUC dell'Unione, tuttavia l'Ente aderente, per le attività di propria competenza, definite nel presente regolamento, nomina un proprio responsabile del procedimento per tutte le fasi proprie e di esclusiva competenza dell'Ente committente. Pertanto, vista la seguente suddivisione generale si evidenziano le rispettive responsabilità:

<b>FASI</b>	<b>COMPETENZA IN MERITO ALLA SINGOLA FASE</b>
Programmazione	Ente committente
Progettazione	Ente committente
Scelta/individuazione del contraente	Centrale Unica di Committenza
Esecuzione	Ente committente

Il Responsabile del procedimento dell'Unione e il Responsabile del Procedimento dell'Ente aderente interagiscono e collaborano per quanto di loro rispettiva competenza. Dette competenze vengono di seguito più dettagliatamente riportate:

**a) il Responsabile del servizio CUC dell'Unione provvede a :**

- svolgere la funzione di RUP per la fase di propria competenza;
- nell'ipotesi che non coincida con il responsabile del servizio, a nominare il RUP, per le procedure di rispettiva competenza;
- adottare la determinazione a contrarre;
- acquisire il CIG "padre";
- sottoscrivere il bando di gara e curarne la pubblicazione;
- sottoscrivere e curare l'invio della lettera di invito in caso procedura negoziata assicurando il rispetto di principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
- predisporre, nei limiti, atti di gara e procedure standard per tutti i richiedenti;
- nominare la commissione giudicatrice;
- alle eventuali ammissioni ed esclusioni degli operatori economici partecipanti alle procedure;
- alla proposta di aggiudicazione;
- all'aggiudicazione;
- alla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione;
- gestire la fase di verifica delle eventuali anomalie;
- se necessario, predisporre gli atti per la decadenza o la revoca dell'aggiudicazione;
- curare gli adempimenti propedeutici alla gara e alla stipula del contratto successivamente alla gara (obblighi di pubblicità, comunicazioni ex art. 76 del Codice, AVCPASS, verifiche antimafia, gestione richiesta accesso agli atti, SIMOG, comunicazioni con l'ANAC, SITAR Emilia Romagna per gli Enti con sede legale nella Regione in merito alla fase di propria competenza che si conclude con la comunicazione dell'aggiudicazione, ecc.);
- svolgere quant'altro rientrante nella fase Scelta/individuazione del contraente;

**b) il Responsabile del servizio, del singolo Comune aderente, di volta in volta competente, provvede a:**

**Attività a monte della gara**

- svolgere la funzione di RUP per le fasi di propria competenza;
- nell'ipotesi che non coincida con il responsabile del servizio interessato alla gara, a nominare il RUP, per le procedure di rispettiva competenza;
- trasmettere l'elenco dei contratti pubblici di lavori, servizi o forniture per i quali si prevede l'affidamento;
- indicare il piano e/o programma da cui risulti l'opera, il servizio o la fornitura da affidare e la relativa copertura finanziaria;
- indicare i tempi entro cui l'affidamento deve essere eseguito;
- a redigere e approvare i progetti, completi di tutte le indicazioni di cui al DPR 207/10, art. 14 e ss e art. 23 D.Lgs.50/19 per i lavori e art.23 per i servizi e le forniture, nonchè gli eventuali decreti o atti attuativi; la CUC in tal senso non opera alcun tipo di controllo di merito sugli atti elaborati, di natura tecnica od amministrativa, (eccezion fatta per la verifica della presenza della validazione del progetto) per i quali resta la responsabilità esclusiva del progettista e/o suoi incaricati e/o dell'Ente committente);
- a redigere e approvare i capitolati speciali d'appalto (in questo caso l'Ente potrà richiedere il supporto della CUC);
- valutare ed individuare, congiuntamente al responsabile della CUC, nel caso di appalto da affidare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i fattori ponderali da riportare nel bando/lettera di invito (in questo caso l'Ente potrà richiedere il supporto della CUC con la quale interagisce);

- predisporre la determina di attivazione CUC, i cui contenuti sono precisati al successivo art.7;
- inserire nella piattaforma telematica la determina di attivazione CUC, i progetti e i loro allegati. I progetti e gli allegati, compreso eventualmente il DUVRI, devono essere inseriti sottoscritti digitalmente dal/i progettista/i e, in ogni caso, da chi li ha prodotti;
- fornire il DUVRI, quando lo stesso sia necessario;
- indicare i costi della sicurezza non sottoposti a ribasso e i costi della manodopera;
- quant'altro non espressamente parte della fase di Scelta/individuazione del contraente.

#### **Attività a valle della gara (successive all'aggiudicazione)**

- acquisire il CIG derivato, sino ad espresse e diverse indicazioni procedurali che dovessero essere comunicate dall'ANAC e/o dal SITAR (in tal caso, a seguito di tali diversi orientamenti, il presente punto è da considerarsi automaticamente modificato; in tal caso la CUC informerà gli Enti committenti);
- acquisire il CUP (quest'ultimo, quando necessario);
- alla sottoscrizione del contratto nonché alla sua esecuzione e liquidazione di quanto dovuto all'operatore economico;
- affidare la direzione dei lavori;
- effettuare il collaudo statico e tecnico amministrativo delle opere;
- curare gli adempimenti successivi alla stipula (SITAR Emilia Romagna per gli Enti con sede legale nella Regione in merito alla fase di propria competenza);
- comunica alla CUC la data di avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto;
- quant'altro non espressamente parte della fase di Scelta/individuazione del contraente.

Qualora si ritenga opportuno procedere ad acquisti o ad altre prestazioni in forma aggregata, anche avvalendosi di contratti quadro, viene individuato un dirigente/responsabile al quale possono essere delegati i compiti previsti alla sopra riportata lett. b) da parte di tutti i soggetti interessati.

Ai sensi dell'art. 7 DPR 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, il Responsabile del procedimento si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.50/16, il responsabile del procedimento rilascia una dichiarazione che non esistano conflitti di interesse ai sensi dell'art.42 del D.Lgs.50/16.

#### **Art. 7 - Attivazione della procedura e contenuto delle determina di attivazione della CUC**

L'atto fondamentale di attivazione della procedura di gara presso la CUC consiste nella "determina di attivazione della CUC", la quale viene posta a conoscenza della CUC secondo le modalità indicate nel paragrafo successivo. Essa deve contenere, come requisiti minimi, le seguenti indicazioni:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

- c) del programma biennale per i servizi e le forniture e triennale per i lavori, con l'indicazione della relativa delibera di consiglio di approvazione;
- d) dell'atto di approvazione del progetto esecutivo (l'atto di approvazione deve a sua volta essere allegato all'interno della piattaforma telematica di gara tra i "documenti riservati");
- e) della data di validazione per i lavori (il richiedente allega anche copia del verbale di validazione del progetto tra i "documenti riservati");
- f) la dichiarazione di mancanza di conflitto di interessi per la procedura di gara richiesta, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.50/16 (il richiedente ne allega copia tra i "documenti riservati");
- g) i riferimenti degli atti con i quali l'opera è stata finanziata (se trattasi di finanziamento comunale indica i relativi impegni di spesa);
- h1) l'indicazione se il lavoro o l'acquisto di bene o servizio è stato previsto all'interno della programmazione;
- h2) l'indicazione della prima annualità dell'ultimo programma nel quale è stato inserito l'intervento o l'acquisto;
- h3) l'indicazione del CUI programma triennale lavori pubblici o programma biennale forniture e servizi;
- i) indicazione se sia necessario o meno il DUVRI;
- l) indicazione se la procedura ricada o meno nell'obbligo di rispettare i criteri minimi ambientali di cui all'art. 34 del D.Lgs.50/16 e, in tal caso, quali (in tal caso il Comune committente può richiedere il supporto della CUC);
- m) indicazione dell'IVA da applicare;
- n) gli impegni di spesa per i costi di utilizzo CUC e degli incentivi di cui alla delibera di Giunta nr. 34 del 4/8/16 (o successivo atto che vada a modificare e/o integrare la suddetta delibera) e del costo ANAC.

### **Dialogo tra la CUC e gli Enti committenti**

L'affidamento alla Centrale Unica di Committenza delle procedure di cui al presente regolamento avviene: mediante la piattaforma delle gare telematiche della CUC, attraverso l'utilizzo, da parte degli Enti committenti, delle proprie utenze riservate di accesso alla piattaforma. L'Ente committente inserisce quindi tutti i documenti necessari alla CUC, sopra indicati, per poter predisporre la procedura di gara.

Tra i documenti da allegare, l'Ente committente inserisce negli "allegati pubblici" tutti i documenti progettuali, compresi i capitolati di gara e il DUVRI quando presente. I documenti che precedono devono essere inseriti nella piattaforma già sottoscritti digitalmente dal progettista o dall'esecutore degli stessi.

Ogni richiesta di chiarimento dalla CUC all'Ente committente o viceversa avviene esclusivamente all'interno della piattaforma telematica di gara sotto la voce "conversazioni interne".

La competenza della CUC si attiva esclusivamente dopo che il responsabile del procedimento dell'Ente Aderente abbia fornito alla CUC tutti gli elementi necessari indicati al precedente art. 6, lett. b) e 7 o ulteriori eventualmente richiesti dalla CUC ad integrazione di quelli specificatamente elencati.

La CUC si impegna ad attivare la procedura entro 30 giorni lavorativi dall'inserimento della determina di attivazione della CUC completa di ogni elemento nonché di tutti gli ulteriori allegati e documenti necessari all'interno della piattaforma telematica di gara della CUC. La settimana viene considerata composta di 5 giorni lavorativi.

Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente regolamento, la CUC potrà richiedere all'Ente aderente interessati chiarimenti, integrazioni, anche documentali, ed approfondimenti. La mancata comunicazione di quanto richiesto, sospende la procedura nei termini temporali sopra evidenziati.

Terminata la procedura di aggiudicazione, la CUC mette a disposizione, all'interno della piattaforma telematica, copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara all'Ente aderente ed invia, a quest'ultimo, copia alla determinazione di aggiudicazione e, successivamente, comunica l'avvenuta

dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione. Anche quest'ultima parte della procedura si svolge all'interno della piattaforma telematica.

La CUC provvederà a redigere un resoconto per ciascun esercizio finanziario entro il 31 marzo dell'anno successivo.

#### **Art. 8 - Attivazione della procedura e contenuto delle determina di attivazione della CUC nell'ipotesi di una gara congiunta.**

Si applicano, in ogni caso, i principi di cui al precedente articolo 7. Tuttavia, nell'ipotesi che più Enti decidano di attivare la CUC per una gara congiunta, va inoltre predisposta la seguente procedura:

gli Enti interessati individuano un Ente capofila, il quale è l'unico ad avere rapporti diretti con la CUC.

L'Ente capofila acquisisce le determinazioni di attivazione di gara congiunta da parte degli altri Enti della gara. I Comuni concordano fra loro i contenuti di tali atti di attivazione di richiesta di gara congiunta e relativa nomina di ente capofila; gli stessi debbono comunque contenere gli impegni di spesa propri di ogni Ente partecipante alla gara congiunta, salvo diverse valutazioni degli Enti interessati, in tal caso la determina di attivazione CUC di cui al punto successivo deve, in ogni caso, contenere tutti gli impegni e gli elementi propri della determina di cui al precedente art.7.

Solo l'Ente capofila procede all'attivazione della CUC ai sensi e con le modalità del precedente art.7.

#### **Art. 9 - Parametri per l'individuazione di regole di competenza e trasparenza per la scelta dei commissari di gara per le procedure della CUC che utilizzino il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e principi per l'eventuale compenso dei commissari.**

##### **Regole di competenza e trasparenza per la scelta dei commissari di gara**

a) In considerazione che il presente regolamento per il funzionamento della CUC dell'Unione della Valconca prevede espressamente, all'art. 6 "Responsabilità e competenze per le procedure di gara" che la CUC nomini la commissione giudicatrice e valutata la cospicua giurisprudenza su che cosa debba intendersi per competenza e trasparenza, a tal proposito:

1) (Consiglio di Stato, sez. III, 16.04.2018 n. 2241):

*"il requisito dell'esperienza nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto deve essere inteso in modo coerente con la poliedricità delle competenze spesso richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, non solo tenendo conto, secondo un approccio formale e atomistico, delle strette professionalità tecnico settoriali implicate dagli specifici criteri di valutazione, la cui applicazione sia prevista dalla lex specialis, ma considerando, secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata, anche le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze dell'Amministrazione, alla quale quei criteri siano funzionalmente preordinati, sia i concreti aspetti gestionali ed organizzativi sui quali gli stessi siano destinati ad incidere";*

2) Tar Veneto, Venezia, Sez. III, 29 novembre 2017, n. 1091:

*"la regola fissata dall'art. 77 del d.lgs. n. 50 del 2016, per la quale i componenti della commissione di gara vanno scelti fra soggetti dotati di competenza tecnica adeguata alle peculiarità dello specifico settore interessato dall'appalto da assegnare, costituisce espressione di principi generali, costituzionali e comunitari, volti ad assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa...*

*... non è, in particolare, necessario che l'esperienza professionale di ciascun componente della commissione aggiudicatrice copra tutti gli aspetti oggetto della gara, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da completare ed arricchire il patrimonio di*

*cognizioni della commissione, purché idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea...*

*... La presenza, in seno alla commissione giudicatrice, di componenti portatori di diverse esperienze professionali, sia di natura gestionale ed amministrativa, sia di natura tecnico- informatica, rispondenti, in un rapporto di complementarità, alle esigenze valutative imposte dall'oggetto della gara d'appalto, deve ritenersi idonea a garantire che il patrimonio di cognizioni della commissione, nel suo insieme, fosse idoneo ad affrontare la complessa attività valutativa richiesta”;*

3) Consiglio di Stato (sez. IV 20/4/2016 n. 1556):

*“nelle gare pubbliche, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione aggiudicatrice deve essere composta da esperti nell’area di attività in cui ricade l’oggetto del contratto, ma non necessariamente in tutte e in ciascuna delle materie tecniche e scientifiche o addirittura nelle tematiche alle quali attengono i singoli e specifici aspetti presi in considerazione dalla lex specialis di gara ai fini valutativi; inoltre i dati, in base ai quali ritenere presente una preparazione specifica dei componenti la commissione, possono essere legittimamente costituiti dal possesso del titolo di studio”;*

b) ritenuto che i principi da individuare debbano valere sia nel caso di scelta di commissari “interni” che, quando questo sia necessario in ragione delle peculiarità o della complessità dell'appalto, oppure quando non vi siano sufficienti esperti interni, anche nel caso della scelta di commissari esterni;

c) ritenuto che i dipendenti dei Comuni/Enti aderenti alla Centrale Unica di Committenza vadano considerati commissari interni, anche nell'ipotesi in cui siano dipendenti di un Comune diverso da quello committente.

A ragione di quanto sopra:

il punto 1. delle Linee guida ANAC n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” il quale stabilisce che: “È da considerarsi interno alla stazione appaltante il commissario di gara scelto tra i dipendenti dei diversi enti aggregati ai sensi dell’art. 37, commi 3 e 4, del Codice dei contratti pubblici, anche se gli stessi non hanno perfezionato l’iter di costituzione delle forme aggregative di cui ai citati commi, a condizione che abbiano deliberato di dare vita alle medesime”, ai sensi di quanto sopra, vengono formulati i seguenti parametri di competenza e trasparenza per l’individuazione dei commissari di gara per le procedure della Centrale Unica di Committenza che utilizzino il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa:

a) i dipendenti dei Comuni aderenti alla CUC sono da considerarsi commissari “interni”;

b) i commissari possono essere individuati tra i dipendenti dei Comuni/Enti aderenti alla CUC o comunque aderenti all'Unione Valconca, tra i dipendenti di Comuni o Enti non aderenti alla CUC nè all'Unione o tra soggetti qualificati non dipendenti pubblici;

c) il requisito dell’esperienza nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto deve essere inteso in modo coerente con la poliedricità delle competenze spesso richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, non solo tenendo conto, secondo un approccio formale e atomistico, delle strette professionalità tecnico settoriali implicate dagli specifici criteri di valutazione, la cui applicazione sia prevista dalla *lex specialis*, ma considerando, secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata, anche le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze dell’Amministrazione, alla quale quei criteri siano funzionalmente preordinati, sia i concreti aspetti gestionali ed organizzativi sui quali gli stessi siano destinati ad incidere;

d) non è necessario che l’esperienza professionale di ciascun componente della commissione aggiudicatrice copra tutti gli aspetti oggetto della gara, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da completare ed arricchire il patrimonio di cognizioni della commissione, purché

idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea...;

e) la presenza, in seno alla commissione giudicatrice, di componenti portatori di diverse esperienze professionali, sia di natura gestionale ed amministrativa, sia di natura tecnico-informatica, rispondenti, in un rapporto di complementarietà, alle esigenze valutative imposte dall'oggetto della gara d'appalto, deve ritenersi idonea a garantire che il patrimonio di cognizioni della commissione, nel suo insieme;

f) la Commissione aggiudicatrice deve essere composta da esperti nell'area di attività in cui ricade l'oggetto del contratto, ma non necessariamente in tutte e in ciascuna delle materie tecniche e scientifiche o addirittura nelle tematiche alle quali attengono i singoli e specifici aspetti presi in considerazione dalla *lex specialis* di gara ai fini valutativi; inoltre i dati, in base ai quali ritenere presente una preparazione specifica dei componenti la commissione, possono essere legittimamente costituiti dal possesso del titolo di studio”;

g) in caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché se necessario in ragione delle peculiarità o della complessità dell'appalto, oppure quando non vi siano sufficienti esperti interni, possono essere individuati dei commissari esterni con un adeguato background relativamente alla specifica procedura di gara, secondo i principi precedentemente posti alle lettere precedenti;

h) se il commissario esterno non è un dipendente pubblico (professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali, professori universitari, ecc.) dovrà applicarsi il principio di rotazione per l'individuazione dei commissari esterni, i quali opportunamente dovranno evitare di essere nominati per due gare consecutive gestite dalla CUC rispettivamente per lavori, servizi o forniture, salva la dimostrazione di aver contattato almeno altri due soggetti esperti e questi non abbiano fornito riscontro o abbiano richiesto cifre superiori;

i) se il commissario esterno è un dipendente pubblico non si dovrà necessariamente applicare il principio di rotazione per l'individuazione dei commissari esterni e l'individuazione e la scelta possono avvenire direttamente;

l) i commissari possono lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

### **Presidente della commissione di gara**

Il Presidente deve essere preferibilmente un “commissario interno”, considerando quanto precedentemente evidenziato, che i dipendenti dei Comuni/Enti aderenti alla CUC sono da considerarsi commissari “interni”.

### **Compensi dei commissari interni, individuazione dei parametri per la relativa individuazione**

Si prende atto del “principio di onnicomprensività della retribuzione” che impedisce di attribuire compensi aggiuntivi per lo svolgimento di attività lavorative comunque riconducibili ai doveri istituzionali dei dipendenti pubblici.

Si veda a tal proposito: la sentenza 14 maggio 2013 n. 762, della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Puglia che ha riaffermato che “il principio di onnicomprensività del trattamento economico dei pubblici dipendenti è sancito a livello legislativo dall'art. 45 del d.lgs. n. 165/2001 (d'ora in poi T.U.P.I.), ai sensi del quale il trattamento economico fondamentale ed accessorio dei pubblici dipendenti è definito dai contratti collettivi”.

Essendo i dipendenti dei Comuni/Enti aderenti alla Centrale Unica di Committenza considerati commissari interni, anche nell'ipotesi in cui siano dipendenti di un Comune diverso da quello committente, si applica l'art. 2 comma 2 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 12 febbraio 2018 che ha stabilito che “*Ai dipendenti pubblici che svolgono la funzione di componente della commissione in favore della stazione appaltante di appartenenza non spetta alcun compenso*”.

Ai sensi di quanto sopra, vengono formulati i seguenti parametri per l'individuazione dei compensi per i commissari interni per le procedure della Centrale Unica di Committenza che utilizzino il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

a) i dipendenti dei Comuni aderenti alla CUC siano da considerarsi commissari "interni" e quindi non possano godere di alcun compenso, salve eventuali procedure proprie dell'Unione non svolte a titolo di Centrale Unica di Committenza.

### **Compensi dei commissari esterni, individuazione dei parametri per la relativa individuazione**

In merito all'entità dei compensi a favore dei membri esterni delle commissioni di gara, visto il D.P.C.M 23 marzo 1995 con cui vengono determinati i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche;

considerato che tale DPCM è limitato ai componenti le commissioni relative ai concorsi pubblici ma che, in ogni caso, dalla sua lettura si evince che per i concorsi relativi ai profili professionali della settima qualifica (ora cat. D1) e superiori deve essere erogato un compenso di £. 500.000 (€ 258,22) e ritenuto opportuno equiparare detti concorsi alla gara in oggetto,

ritenuto di prendere in esame tali cifre come limite massimo, salva l'ipotesi che la procedura sia da ritenersi di particolare complessità da parte della Centrale Unica di Committenza;

ai sensi di quanto sopra, vengono formulati i seguenti parametri per l'individuazione dei compensi per i commissari esterni per le procedure della Centrale Unica di Committenza che utilizzino il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

a) i commissari esterni, se dipendenti pubblici, dovranno svolgere tale attività esclusivamente al di fuori dell'orario di lavoro e, in caso contrario, non sarà prevista alcuna somma a loro favore né a titolo di rimborso spese né di compenso;

b) si prevede un compenso massimo di € 258,22 onnicomprensivo, ampliabile ad euro 300,00 onnicomprensivo qualora la commissione di gara si riunisca, motivatamente, oltre le tre volte e salva l'ipotesi che la procedura sia da ritenersi di particolare complessità da parte della Centrale Unica di Committenza, sentito o su espressa indicazione del Comune committente; in quest'ultimo caso il compenso potrà essere oggetto di valutazione da parte della CUC e superare i limiti di cui sopra, ma lo stesso non potrà comunque opportunamente superare la cifra che ogni Comune paga per l'utilizzo della CUC, ai sensi della delibera di Giunta nr.34 del 4/8/16 ed eventuali successive delibere che sostituiscano, modifichino e/o integrino le cifre individuate con il provvedimento nr. 34. Ogni eventuale ipotesi di compenso superiore alla cifra che ogni Comune versa per l'utilizzo della CUC, ai sensi della delibera di Giunta nr.34 del 4/8/16, dovrà essere considerata opportuna o necessaria e condivisa tra CUC e Comune committente e sarà comunque ad esclusivo carico dell'Ente committente nella parte eccedente la cifra che ogni Comune paga per l'utilizzo della CUC;

c) sono considerate di particolare complessità le procedure del valore superiore ad un milione di euro o, nel caso di servizi, superiore a 250.000 euro o, nel caso di servizi tecnici, superiore a 125.000 euro o comunque caratterizzate da una oggettiva particolare complessità, da valutarsi di volta in volta, tra le quali i *project financing*.

### **Art. 10 – Principio di rotazione in merito ai diversi Comuni/Enti committenti**

Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e

quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.

Si precisa però che tale principio non può riguardare diversi Comune/Enti committenti per il solo fatto che gli stessi utilizzino la CUC, ma dovrà necessariamente riguardare il medesimo Comune/Ente Committente.

Il principio di rotazione, ai sensi di quanto sopra precisato, comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

### **Suddivisione degli affidamenti in fasce di valore economico**

Sempre secondo il principio posto al paragrafo che precede, vengono individuate, in euro, le seguenti fasce di valore economico delle gare in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia:

a) Servizi e forniture

- da 40.000,01 a 221.000;
- da 221.000,01 a 500.000;
- oltre 500.000,01;

b) Servizi e forniture di cui all'Allegato IX del Codice:

- da 40.000,01 a 221.000;
- da 221.000,01 a 500.000;
- da 500.000,01 a 750.000;
- oltre 750.000,01.

c) Servizi tecnici di ingegneria e architettura:

- da 40.000 a 100.000;
- da 100.000,01 a 209.000;
- oltre 209.000,01.

d) Lavori

- da 40.000 a 500.000;
- da 500.000,01 a 1.000.000;
- oltre 1.000.000,01.